

Rapporto

numero

6908 R

data

27 agosto 2014

Dipartimento

CANCELLERIA DELLO STATO

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 11 febbraio 2014 concernente la Legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPU)

I. INTRODUZIONE

Questo Messaggio sottolinea la necessità di dare una base legale specifica in un ambito in cui dal 1803 si procede in fondo su consuetudini man mano acquisite possiamo dire storicamente e a volte su richiami legali, che giustificano l'esistenza ma non la facoltà di applicare norme definite, durature e tali da poter essere la fonte per un regolamento d'applicazione.

Quanto puntualmente viene chiesto, vale a dire l'adozione di questa specifica legge, è stato considerato dalla Commissione come una naturale e semplice necessità. Tuttavia, accanto alle annotazioni già contenute nel Messaggio, il tema si presta quale stimolo per approfondimenti e ricerche storiche.

Con questo intendimento il presente rapporto assumerà un'estensione superiore alla reale necessità per la deliberazione richiesta in Parlamento. Ciò anche in presenza di elementi di ricerca e di precisazioni che sono scaturiti dai colloqui del relatore con il funzionario che ha seguito il dossier in esame (il giurista Filippo Santellocco, dell'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza della Cancelleria dello Stato).

II. LA SITUAZIONE ATTUALE

Dapprima una doverosa precisazione, per inquadrare il tema.

Le pubblicazioni ufficiali sono oggi disponibili gratuitamente su Internet e a pagamento su carta; il Foglio ufficiale (FU), che contiene il Bollettino ufficiale (BU), ha circa 4'000 abbonati, la Raccolta delle leggi (RL) circa 650.

Il Foglio ufficiale è pubblicato due volte a settimana e vi trovano spazio gli atti normativi cantonali soggetti a referendum e numerosi altri atti e avvisi amministrativi, giudiziari e legali.

Nel Bollettino ufficiale sono pubblicati gli atti normativi del Cantone.

Quando entrano in vigore, questi atti sono inseriti nella Raccolta delle leggi, aggiornata tre volte all'anno su carta e costantemente su Internet.

La base legale del FU è rappresentata dalla Costituzione e da un grande numero di leggi, anche federali, e di regolamenti, che prescrivono la pubblicazione di vari atti.

Il BU trova il suo fondamento nella legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, che stabilisce che leggi, decreti legislativi, regolamenti e decreti esecutivi debbano esservi pubblicati per entrare in vigore.

La RL dispone invece di basi legali proprie, però datate e insufficienti.

Il Consiglio di Stato ritiene perciò opportuno assicurare alle pubblicazioni ufficiali del Cantone una base legale specifica, anche perché molte questioni non sono regolate, come ad esempio la presenza delle versioni elettroniche delle pubblicazioni e il loro valore giuridico.






III. IL QUADRO A LIVELLO DI CONFEDERAZIONE E CANTONI

Vediamo ora di presentare un quadro della situazione per indicare come Confederazione e Cantoni affrontano questo aspetto, Ticino compreso.








Atti normativi in materia di pubblicazioni ufficiali

(tabella aggiornata al 18 aprile 2014)

			Pubblicaz.	Atto normativo
CH		Confederazione	FU, BU, RL	Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) - 18 giugno 2004 (RS 170.512) Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl) - 17 novembre 2004 (RS 170.512.1)
AR		Appenzello Esterno	FU	Verordnung über die Herausgabe des Amtsblattes - 29 novembre 1912 (bGS A. Rh. 112.2) Kantonsratsbeschluss über gegenstandslose und überholte Erlasse - 5 novembre 1979 (bGS A. Rh. 112.3)
AI		Appenzello Interno	-	-
AG		Argovia	FU, BU, RL	Gesetz über die amtlichen Publikationsorgane (Publikationsgesetz, PuG) - 3 maggio 2011 (SAR 150.60)
BL		Basilea Campagna	FU	Verordnung über das Amtsblatt - 15 novembre 1980 (SGS BL 106.11) Verordnung über das Internet-Amtsblatt - 26 giugno 2007 (SGS BL 106.12)
BS		Basilea Città	FU, BU, RL	Gesetz betreffend Ausstattung der neuen Gesamtausgabe der Basler Gesetzessammlung mit negativer Rechtskraft - 7 luglio 1960 (SG BS 151.100) Verordnung betreffend Publikation, Wirksamkeit und Aufhebung allgemeinverbindlicher Erlasse (Publikationsverordnung) - 3 gennaio 1984 (SG BS 151.300)

			Publicaz.	Atto normativo
BE		Berna	FU, BU, RL	Loi sur les publications officielles (LPO) - 18 gennaio 1993 (RSB 103.1) Ordonnance sur les publications officielles (OPO) - 23 giugno 1993 (RSB 103.11)
FR		Friborgo	FU, BU, RL	Loi sur la publication des actes législatifs (LPAL) - 16 ottobre 2001 (RSF 124.1) Règlement sur la publication des actes législatifs (RPAL) - 16 dicembre 2001 (RSF 124.11) Ordonnance fixant les prix des publications officielles - 11 novembre 2008 (RSF 124.16) Ordonnance concernant la Feuille officielle - 21 dicembre 2010 (RSF 124.21) Arrêté modifiant le jour de parution de la Feuille officielle - 30 aprile 1974 (RSF 124.22)
GE		Ginevra	FU, RL	Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP) - 8 dicembre 1956 (RSG B 2 05) Règlement d'exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (RFPP) - 15 gennaio 1957 (RSG B 2 05.01) Loi sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (LFAO) - 29 novembre 2013 (RSG B 2 10) Règlement relatif à l'édition de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (RFAO) - 18 dicembre 1962 (RSG B 2 10.03)
JU		Giura	FU, BU, RL	Loi sur les publications officielles - 9 novembre 1978 (RSJU 170.51) Ordonnance concernant la publication du Recueil systématique et du Recueil officiel - 9 novembre 1978 (RSJU 170.511) Ordonnance concernant la publication du Journal officiel - 9 novembre 1978 (RSJU 170.513) Ordonnance concernant la publication de la Feuille d'Avis - 9 novembre 1978 (RSJU 170.514)
GL		Glarona	FU, BU, RL	Gesetz über die Neuherausgabe einer Sammlung des glarnerischen Rechtes (Gesetzessammlung) - 6 maggio 1973 (GS GL I D/24/1) Beschluss über die Herausgabe der Gesetzessammlung - 25 settembre 1974 (GS GL I D/24/2) Verordnung über die amtlichen Bekanntmachungen und den Inhalt der Gesetzessammlung (Publikationsverordnung) - 5 novembre 1975 (GS GL I D/24/3) Beschluss über den Verkaufspreis für die Gesetzessammlung und die Abonnementspreise für das Amtsblatt und die Gesetzessammlung - 1. aprile 2003 (GS GL I D/24/4) Beschluss über das Inkrafttreten der Gesetzessammlung und der Artikel 5-10 der Publikationsverordnung - 20 dicembre 1977 (GS GL I D/24/5)

			Publicaz.	Atto normativo
GR		Grigioni	FU, BU, RL	Legge cantonale sulle collezioni delle leggi e sul Foglio ufficiale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LCPubl) - 19 ottobre 2011 (CSC 180.100) Ordinanza concernente il Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni - 23 marzo 1998 (CSC 180.500)
LU		Lucerna	FU, BU, RL	Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen (Publikationsgesetz) - 20 marzo 1984 (SRL 27)
NE		Neuchâtel	FU, RL	Loi sur la publication des actes officiels - 20 marzo 1972 (RSN 150.20)
NW		Nidvaldo	FU, RL	Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen (Publikationsgesetz) - 19 aprile 2000 (NG NW 141.1) Vollzugsverordnung zum Publikationsgesetz (Publikationsverordnung) - 19 dicembre 2001 (NG NW 141.11) Regierungsratsbeschluss über die Feststellung der negativen Rechtskraft der Nidwaldner Gesetzessammlung - 24 settembre 1990 (NG NW 141.111)
OW		Obvaldo	FU, RL	Gesetz über die Gesetzessammlung und das Amtsblatt (Publikationsgesetz) - 26 maggio 2000 (GDB 131.1)
SG		San Gallo	FU, RL	Gesetz über die Gesetzessammlung und das Amtsblatt (GGA) - 21 dicembre 1953 (sGS 0.1)
SH		Sciaffusa	-	-
SO		Soletta	FU, BU, RL	Gesetz über die Herausgabe einer Bereinigten Sammlung der solothurnischen Erlasse - 6 ottobre 1968 (BGS SO 111.311) Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Herausgabe einer Bereinigten Sammlung der solothurnischen Erlasse - 16 febbraio 1971 (BGS SO 111.312) Verordnung über die amtlichen Bekanntmachungen - 23 aprile 1971 (BGS SO 111.321)
SZ		Svitto	FU, RL	Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen - 13 maggio 1987 (SRSZ 140.200) Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen - 15 dicembre 1987 (SRSZ 140.211)

			Publicaz.	Atto normativo
TI		Ticino	RL	Decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» - 28 dicembre 1956 (RL 1.7.3.1) Regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino - 20 gennaio 1993 (RL 1.7.3.1.1)
TG		Turgovia	FU, RL	Gesetz über die öffentlichen Bekanntmachungen - 5 maggio 1978 (RB TG 170.5) Verordnung des Regierungsrates über Abgabe und Bezug des Thurgauer Rechtsbuches und des Amtsblattes des Kantons Thurgau - 3 dicembre 1991 (RB TG 170.51)
UR		Uri	FU, RL	Reglement über das Amtsblatt und das Rechtsbuch - 20 giugno 1983 (RB UR 3.1311)
VS		Vallese	BU, RL	Règlement sur le Bulletin officiel - 27 ottobre 1999 (RS/VS 170.5) Arrêté concernant les offices cantonaux de consultation des recueils officiels fédéraux - 6 dicembre 2006 (RS/VS 170.530) Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs - 28 marzo 1996 (RS/VS 171.1)
VD		Vaud	FU, BU, RL	Loi sur la législation vaudoise (LLV) - 18 maggio 1977 (RSV 170.51) Loi sur la forme des lois et décrets (LLD) - 6 dicembre 1831 (RSV 170.52) Loi sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (LPLDA) - 28 novembre 1922 (RSV 170.53) Dècret réglant les questions relatives à la publication de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (DFAO) - 17 maggio 1920 (RSV 170.551)
ZG		Zugo	FU, BU	Gesetz über die Veröffentlichung der Gesetze und das Amtsblatt des Kantons Zug (Publikationsgesetz) - 29 gennaio 1981 (BGS ZG 152.3)
ZH		Zurigo	FU, BU, RL	Gesetz über die Gesetzessammlungen und das Amtsblatt (Publikationsgesetz) - 27 settembre 1998 (LS 170.5) Publikationsverordnung (PubIV) - 2 dicembre 1998 (LS 170.51)

IV. IL PROGETTO DI LEGGE E SINGOLE DISPOSIZIONI: RISPOSTE E APPROFONDIMENTI

Salvo per il quesito n. 14, al quale ha risposto per competenza il dott. Michele Albertini, le risposte alle altre domande sono state fornite dal giurista Filippo Santellocco.

1. Perché è importante o ritenuto necessario disporre di una base legale?

Molte leggi del Cantone, a partire dalla Costituzione, prevedono che gli atti legislativi e altri atti e avvisi siano pubblicati nel Foglio ufficiale (FU), nel Bollettino ufficiale (BU) e nella Raccolta delle leggi (RL). Non esiste però una legge che definisca e disciplini tali pubblicazioni, ad eccezione della RL che dispone di un decreto legislativo. Considerata la rilevanza di tali pubblicazioni per la certezza del diritto, è importante che le stesse dispongano di solide basi legali. Del resto sono solo due i Cantoni che non hanno atti normativi in materia (Appenzello Interno e Sciaffusa).

2. Come mai solo ora vi si provvede?

L'assenza di una base legale specifica non era una lacuna giuridica tale da rendere necessario un immediato intervento legislativo; è stato inoltre ritenuto opportuno attendere l'importante revisione della legislazione federale.

3. Quale utilità presenta in pratica?

Una legge è indispensabile da una parte per fissare i principi generali, dall'altra per consentire l'emanazione di norme esecutive.

4. Non disporre di una base legale (o mantenere la situazione odierna) quali conseguenze arreca?

Alcune questioni sono attualmente regolate dalla prassi e da consuetudini, altre non lo sono affatto (ad esempio la presenza della versione elettronica di una pubblicazione e il valore giuridico da attribuirgli).

5. All'atto pratico, tutto ciò che oggi è pubblicato, quali rischi correrebbe senza disporre della base legale prevista?

Numerose basi legali prescrivono la pubblicazione nel Foglio ufficiale, nel Bollettino ufficiale e nella Raccolta delle leggi. Quindi quanto attualmente pubblicato dispone di una base legale e non corre rischi.

6. Nel Messaggio a pag. 2 si afferma: «*Tornando ai giorni nostri, delle tre pubblicazioni ufficiali, solo la RL dispone di una base legale propria, comunque insufficiente...*»: perché è considerata insufficiente, quali motivi la rendono tale?

A differenza del Foglio e del Bollettino ufficiale, la Raccolta delle leggi non è menzionata in nessun atto normativo del Cantone; a suo tempo è stato quindi necessario approntare una base legale, rappresentata dal decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «*Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino*» del 28 dicembre 1956 e dal regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993.

Questi atti normativi sono oggi insufficienti perché non definiscono molte questioni, come ad esempio le modalità di correzione degli errori formali (vedi risposta al quesito n. 11) oppure quali atti normativi devono fare parte della Raccolta delle leggi.

7. Nel Messaggio (pag. 2) si legge: «*La densità normativa, cioè il grado di dettaglio di una regolamentazione, deve essere adeguata, tenuto conto del livello della norma (legge o*

regolamento), della materia e delle necessità dei destinatari delle disposizioni». In pratica che cosa significa questa frase: in particolare con l'aggettivo "adeguata" che cosa si vuole raggiungere, in che modo ci si adeguerebbe?

Il seguente estratto dal testo *Guide de législation. Guide pour l'élaboration de la législation fédérale* edito nel 2007 dall'Ufficio federale di giustizia è interessante e chiarisce la questione.

723 *Densité normative*

7231 *Définition*

636 *La notion de «densité normative » est utilisée dans deux acceptions différentes:*

- *Elle peut servir à qualifier le degré de détail et de spécialisation d'une réglementation dans un domaine déterminé (par exemple en droit de la construction).*
- *Plus globalement, elle peut exprimer le rapport existant dans une société entre les situations réglées de manière précise par la loi et celles libres de toute réglementation.*

637 *La notion de densité normative est employée ici dans le premier sens défini ci-dessus. Si l'acte contient un nombre important de prescriptions de détail, sa densité normative sera élevée; s'il ne contient que des instructions de caractère général, sa densité normative sera faible. Ainsi, en règle générale, plus le contenu de la norme est important et son rang élevé, plus la densité normative est faible. La densité normative d'une loi est donc plutôt faible; celle d'une ordonnance est forte. Toutefois, dans les lois de procédure, c'est souvent le contraire qui se produit, car les dispositions qu'elles contiennent sont censées régler de manière exhaustive le droit procédural.*

7232 *Densité adéquate*

638 *Une densité normative adéquate tient compte des paramètres suivants :*

- *Importance du domaine considéré;*
- *Besoins des destinataires (sécurité du droit);*
- *Niveau de la norme.*

639 *Un acte législatif a une densité normative trop forte lorsqu'il :*

- *Règle des situations qui pourraient sans autre être réglementées à un niveau inférieur;*
- *Règle des situations qui ont déjà fait l'objet d'une réglementation suffisante;*
- *Règle des situations atypiques;*
- *Fait des distinctions inutiles et répond à des questions que personne ne se pose;*
- *Complète le texte législatif par des motivations.*

Exemple:

- *art. 32bis aCst. est incontestablement trop long pour une disposition constitutionnelle; il est en outre encombré de prescriptions de détail.*

640 *Un acte législatif a une densité normative trop faible lorsqu'il :*

- *Se contente d'énumérer des principes généraux au lieu d'apporter des solutions concrètes aux problèmes;*
- *Laisse trop de questions ouvertes ou est trop bref et lacunaire;*
- *N'éclaircit pas les situations équivoques;*
- *Omet d'opérer des distinctions importantes.*

8. Nel Messaggio, sempre a pag. 2, si afferma: «Le leggi, eccettuate quelle sulla procedura, generalmente hanno una densità normativa debole». Per "debole" che cosa s'intende? Ad esempio quando una legge enuncia solo semplici seppur chiari principi, necessitando in seguito di un regolamento di applicazione, sempre aggiornabile?

Esattamente; sarà il regolamento di applicazione che disciplinerà questioni meno importanti e più soggette a cambiamenti nel tempo.

9. Nel Messaggio, a pag. 2, si afferma pure: «*Il progetto di legge sulle pubblicazioni ufficiali fissa i principi generali, definisce le questioni più importanti ed evita di regolare quelle che possono essere disciplinate ad un livello inferiore*». Vedi sopra, cioè tramite un regolamento? Corretto?

Corretto.

10. Nel Messaggio a pag. 3 si afferma: «*questa impostazione è stata seguita anche da altre leggi sulle pubblicazioni ufficiali*». Ci si riferisce alle leggi presenti negli altri Cantoni? Corretto?

Sì, il disegno di legge ticinese non è l'unico a seguire questa impostazione (vedi ad esempio Argovia e Grigioni).

11. Art. 5 Commento: come dire che senza questa cristallina precisazione oggi come oggi errori sostanziali non sono corretti? È una preoccupazione che nasce dallo scrupolo di agire in modo preciso, oppure vi sono o vi sono stati casi dove ciò si è verificato? Se del caso, come agì l'Autorità preposta?

Oggi non esistono basi legali che consentano di apportare modifiche al testo pubblicato sul BU, al momento del suo inserimento nella RL. Anche un piccolo errore di battitura, per essere corretto, comporterebbe la preventiva pubblicazione sul BU di un errata corrige. Pragmaticamente, gli errori di poca entità sono corretti in maniera informale. In caso di errori più importanti, l'organo che ha approvato l'atto normativo, nei casi più lievi pubblica sul BU un errata corrige, in quelli più gravi approva un atto normativo rettificato.

Questo articolo dà una base legale alla prassi attualmente seguita; inoltre concede la facoltà di adeguare alcuni dettagli degli atti normativi (designazioni di unità amministrative, abbreviazioni e rimandi) al fine di evitare che il trascorrere del tempo li renda inaccurati.

12. Art. 9 - Richiesta: è possibile fornire alcuni esempi pratici? Di norma fa stato la forma cartacea: in tal caso come si può garantire che in casi eccezionali l'atto normativo produca comunque gli effetti giuridici?

Gli atti normativi per entrare in vigore devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale, la cui forma determinante è oggi quella cartacea, pubblicata il martedì e il venerdì.

Questa norma permette di ricorrere ad altri mezzi in casi di particolare urgenza (non è opportuno attendere il giorno di pubblicazione), per assicurarne l'efficacia (necessità di raggiungere tutta la popolazione, non solo chi solitamente legge il BU), oppure in presenza di circostanze straordinarie (ad esempio non è possibile stampare il BU a causa di guasti). È una norma presente in diverse altre leggi sulle pubblicazioni ufficiali (Berna, Grigioni, Friburgo, Svitto, Confederazione ecc.).

13. Art. 11 si afferma: «*Considerato che gli atti normativi entrano in vigore proprio con la loro pubblicazione sul BU, quanto ivi presente non può non essere determinante. Conferire lo stesso valore anche alla RL provocherebbe, in caso di incoerenza tra due testi, incertezza giuridica; inoltre sarebbe necessario consolidare i testi degli atti normativi già durante il processo legislativo. La RL è la fonte giuridica di gran lunga più utilizzata e può essere consultata con fiducia; il conferimento del valore determinante è tuttavia ancora una volta da escludere*». Francamente sembra un percorso ad ostacoli... con incongruenze... per finire che cosa è determinante?

Un atto normativo entra in vigore con la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale. Quindi quanto appare sul Bollettino ufficiale, cioè esattamente quanto approvato dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato, è determinante, ha valore giuridico.

In presenza di modifiche di atti normativi già esistenti e contenuti nella Raccolta delle leggi, questi ultimi sono integrati dalle nuove norme, operazione che potrebbe comportare errori.

Se anche la RL fosse determinante, in caso di divergenze, si produrrebbe una situazione di incertezza giuridica.

È quindi necessario che un solo testo sia quello determinante e non può non essere quello approvato durante il processo legislativo.

14. Art. 12 - Protezione dei dati. Materia delicata e complessa. Servirebbe davvero (per i profani) un esempio classico che consenta di comprendere il rispetto delle "condizioni cumulative". La risposta in questo caso ci è assicurata da Michele Albertini, Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Questo articolo crea la base giuridica formale per la pubblicazione nel Foglio ufficiale di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP. A tal fine, tutte e tre le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:

1. la pubblicazione deve essere prevista in una legge speciale;
2. il principio della proporzionalità deve essere rispettato nei singoli casi;
3. devono essere adottate misure tecniche che consentono di evitare quanto più possibile la ricerca automatizzata e l'ulteriore elaborazione di dati personali visualizzabili online.

Ecco un esempio concreto, tratto dal FU 30/2014 pag. 3152:

Notifica di sentenze nella forma degli assenti (art. 123 lett. i CPC [recte: art. 141 CPC; notificazione per via edittale])

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a *Nome Cognome, data di nascita, cittadino nazionalità, residente a Luogo, Via*, ora di ignota dimora, che con decisione *data* ha pronunciato il divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 5 mesi, dal 12 maggio 2014 all'11 ottobre 2014 inclusi, e ponendo a suo carico un importo di fr. 100.- per spese e tasse di giudizio.

Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l'Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino.

Dati concernenti sanzioni penali e amministrative sono meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP. La pubblicazione di questi dati deve anzitutto essere prevista da una base legale del diritto settoriale (condizione 1): questa base legale nello specifico è l'art. 141 CPC, che disciplina la notificazione per via edittale. Il principio della proporzionalità (condizione 2) impone all'autorità di pubblicare solo i dati necessari (nell'esempio si sono correttamente pubblicati solo gli elementi essenziali della decisione, rinviando per il contenuto completo della decisione all'incarto presso l'autorità competente), solo per il tempo necessario (termini di legge, affinché l'interessato possa impugnare la decisione, trascorsi i quali la pubblicazione non si giustifica più) e nella modalità adeguata (pubblicazione solo cartacea anziché elettronica se vi è un rischio aumentato che i dati pubblicati in Internet siano oggetto di abuso). Visto che la pubblicazione online comporta rischi accresciuti, è importante che l'autorità che la cura (condizione 3) adotti le misure adeguate - e soprattutto aggiornate allo stato della tecnica - per evitare che digitando nome e cognome in un motore di ricerca non appaia come risultato un'informazione sensibile (come la pubblicazione dell'esempio) e per rendere i dati pubblicati, per quanto possibile, di

difficile ulteriore utilizzo (se possibile pubblicarli in modalità di sola consultazione, escludendo la possibilità di copiarli o stamparli). Naturalmente, in molti casi non si impedirà, tecnicamente, la possibilità di un ulteriore utilizzo, ma l'adozione di misure limitative può rendere l'esercizio meno agevole, scoraggiando i meno pazienti.

15. Art. 13 «*I Comuni hanno l'obbligo di abbonarsi alla Raccolta delle leggi e di mantenerla aggiornata presso le cancellerie*» ecc., concetto da collegare al cap. VI. Conseguenze a livello di enti locali e altre istituzioni. I Comuni dovranno permettere ai cittadini la consultazione delle pubblicazioni ufficiali. Domanda: è corretto dire che finora nei Comuni si metteva a disposizione gratuitamente solo la lettura del FU? Si può di conseguenza affermare che vi è una novità con questa nuova Legge (LPU) nel senso che d'ora innanzi per tutti i Comuni vi è la generalizzata facoltà per i cittadini di consultare tutte e tre le pubblicazioni ufficiali (vale a dire BU, RL, FU)?

Attualmente i Comuni hanno l'obbligo di abbonarsi alla Raccolta delle leggi (104 sono abbonati a quella cartacea, 34 sono abbonati a quella a pagamento su Internet) e di mantenerla aggiornata; quanto all'abbonamento al Foglio ufficiale, non esiste un obbligo ma in virtù della sua utilità (sul FU sono pubblicati anche gli avvisi comunali), risultano essere abbonati 132 Comuni.

Rilevato quindi che quasi tutti i Comuni sono abbonati alle pubblicazioni ufficiali, considerata l'importanza che ogni cittadino abbia la possibilità di consultarle, tale norma è stata ritenuta opportuna. In tale direzione è andato anche il Canton Argovia nella sua recente (2011) legge sulle pubblicazioni ufficiali.

Quindi sì, i Comuni dovranno dare la facoltà al pubblico di consultare le pubblicazioni ufficiali del Cantone.

V. PRECISAZIONI E CONCLUSIONI

Il progetto di legge non comporterà alcuna conseguenza di natura finanziaria. Inoltre va precisato che esso non era contenuto nelle *Linee direttive*, tuttavia risulta essere coerente con l'obiettivo di migliorare la "governance pubblica".

È pure verificata la compatibilità con le leggi federali e cantonali.

In forza di quanto precede, la Commissione invita ad approvare il disegno di Legge sulle pubblicazioni ufficiali.

Per la Commissione della legislazione:

Gianrico Corti, relatore
Agustoni - Celio - Galusero - Giudici -
Martinelli Peter - Mellini - Paparelli -
Pedrazzini - Ponzio-Corneo -
Rückert - Viscardi